



ISTITUTO COMPRESIVO NARCISI

Via Narcisi, 2 – 20147 MILANO

tel. 0288445739 - C.F/partita IVA. 80124750151

e-mail: [miic8cz00e@istruzione.it](mailto:miic8cz00e@istruzione.it) pec: [miic8cz00e@pec.istruzione.it](mailto:miic8cz00e@pec.istruzione.it)

Sito: <https://www.istitutonarcisi.edu.it>

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANEMONI PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Gli alunni **CNI** (Cittadini Non Italiani), neo arrivati dal Paese d'origine, sono studenti con cittadinanza non italiana immessi per la prima volta nel nostro sistema scolastico che vengono definiti con la sigla **N.A.I.**

Il presente Protocollo di Accoglienza contiene i criteri e le indicazioni circa l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri ed è inserito nel P.T.O.F.

Il Protocollo si propone di:

1. sostenere gli alunni neo-arrivati nel nuovo contesto scolastico
2. favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni per promuovere l'integrazione
3. costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture
4. favorire un rapporto collaborativo con la famiglia

I criteri per l'iscrizione e l'assegnazione alla classe degli alunni neo arrivati dal Paese d'origine e immessi per la prima volta nel sistema scolastico italiano sono definiti dal DPR 394/1999, art. 45, comma 2, "Iscrizione scolastica", ripresi e ribaditi dalla Circolare Ministeriale 24/2006.

### ISCRIZIONE A SCUOLA

L'iscrizione avviene in segreteria.

### I DOCUMENTI NECESSARI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SONO:

- documento di identità/passaporto dell'adulto che esercita la potestà genitoriale del minore da iscrivere; i documenti anagrafici possono essere autocertificati dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98).
- cittadinanza (è fondamentale chiedere ai genitori la cittadinanza acquisita dai propri figli)

### I DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ACQUISITI ANCHE SUCCESSIVAMENTE SONO:

- documenti sanitari (documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate, tradotto in lingua italiana)
- documentazione relativa alla scolarità pregressa

### N.B.:

- Il documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine può essere autocertificato dal genitore straniero.
- I titoli di studio acquisiti all'estero devono essere tradotti dal Consolato italiano nel Paese d'origine, per poter essere validi anche in Italia.
- La mancanza o invalidità del titolo di studio (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

### ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO

Gli alunni neo arrivati possono iscriversi anche dopo l'inizio dell'anno scolastico, infatti l'art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che "l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico".

## **ISCRIZIONI A FINE ANNO**

Per gli alunni iscritti a fine anno, è possibile proporre alla famiglia una frequenza ridotta e finalizzata alla esclusiva alfabetizzazione nell'italiano L2.

## **ISCRIZIONI ALUNNI ULTRAQUATTORDICENNI**

In questi casi si invitano i genitori a contattare il PoloStart di riferimento. In generale, se l'alunno neo arrivato ha già completato con esito positivo otto anni di scuola nel Paese di origine, può già iscriversi alle scuole superiori, anche senza licenza media italiana.

Se l'alunno non è scolarizzato nel proprio Paese, può essere indirizzato ad un Centro Territoriale Permanente (CTP), se ha 16 anni. Al CTP potrà frequentare un corso per ottenere il diploma di licenza media.

## **INSERIMENTO A SCUOLA E SCELTA DELLA SEZIONE:**

- a) INSERIMENTO A SCUOLA
- b) SCELTA DELLA CLASSE/SEZIONE
- c) INSERIMENTO A SCUOLA E SCELTA DELLA SEZIONE: ITER

### **a) INSERIMENTO A SCUOLA**

Non essendoci corrispondenza tra gli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza e quello italiano, il criterio fondamentale per l'inserimento dell'alunno deve essere quello anagrafico; eventuali slittamenti di un anno su classe inferiore o immediatamente successiva, devono essere condivisi con la famiglia e devono considerare i benefici che potrebbero apportare.

Infatti, in base al DPR 394/1999, art. 45, comma 2, "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

### **b) SCELTA DELLA CLASSE/SEZIONE**

La scelta della classe/sezione tiene conto del criterio numerico, ma soprattutto valuta la situazione più vantaggiosa per l'alunno:

- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese che possono diventare un utile supporto come mediatori linguistici o "tutor" per i nuovi iscritti, soprattutto nella fase di inserimento;
- criteri di rilevazione della complessità delle classi/sezioni (disagio, presenza di alunni diversamente abili, ecc.);
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con prevalenza di alunni stranieri.

### **c) INSERIMENTO A SCUOLA E SCELTA DELLA SEZIONE: ITER**

La segreteria contattata la scuola e il referente di plesso che, insieme alla funzione strumentale NAI:

1. esamina la documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
2. effettua un primo colloquio con la famiglia e l'alunno coinvolgendo, al bisogno, anche un mediatore linguistico fornendo informazioni sull'organizzazione della scuola;
3. riferisce al Dirigente Scolastico, dopo confronto con i coordinatori delle varie classi, i dati necessari per disporre l'inserimento dell'alunno nella classe/sezione tenendo conto della situazione attuale delle sezioni e della normativa vigente sull'inserimento degli alunni stranieri nelle classi e:
  - a. dell'età anagrafica;
  - b. di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
  - c. del periodo dell'anno scolastico nel quale viene effettuata l'iscrizione;
  - d. delle aspettative familiari emerse nel colloquio.

## **INSERIMENTO NELLA CLASSE/SEZIONE**

Il nuovo arrivato viene accolto nella sua classe/sezione e i docenti provvederanno a:

- organizzare l'accoglienza all'interno della classe,
- rilevare le conoscenze già acquisite e i bisogni di apprendimento dell'alunno,
- sostenere l'alunno neo arrivato nella fase di adattamento al nuovo contesto,
- prestare attenzione ai momenti iniziali di socializzazione e ai rapporti con i compagni,
- prevenire situazioni di isolamento,
- elaborare percorsi didattici individualizzati e programmare gli obiettivi possibili,
- valutare il percorso dell'alunno, in relazione alla situazione di partenza, considerando la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Una volta avviato nell'istituto il laboratorio di alfabetizzazione, dopo richiesta di attivazione agli Enti Locali (PoloStart), viene avvisata la facilitatrice linguistica che accoglierà il neo arrivato nel suo gruppo proponendogli un test per capire il suo livello linguistico.

In assenza di un laboratorio di alfabetizzazione, la funzione strumentale metterà a disposizione schede appositamente predisposte per la rilevazione della competenza linguistica; promuoverà poi l'attuazione di laboratori linguistici, individuando, in accordo con il dirigente e la referente di plesso, risorse interne o esterne stabilendo, in questo ultimo caso, contatti con gli Enti Locali (per esempio PoloStart), per avviare i corsi di alfabetizzazione.

## **ACCOGLIENZA**

L'accoglienza è una modalità di lavoro volta ad instaurare e mantenere un clima motivante per genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici... La lingua infatti è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito dei docenti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a:

- sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe,
- informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza,
- individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dell'alunno straniero
- favorire la conoscenza degli spazi della scuola
- favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola
- facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività
- valorizzare la cultura del paese di origine

All'interno del plesso, verrà coinvolta la mediatrice culturale linguistica che faciliterà il dialogo ed il rapporto con le famiglie.

## **VALUTAZIONE**

L'alunno non italofono, si trova in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare le sue competenze. I docenti, nell'ambito della valutazione, dovranno quindi prendere in considerazione:

- la situazione di partenza;
- i risultati conseguiti nell'apprendimento della lingua per comunicare e/o nell'apprendimento della lingua per lo studio;
- i risultati ottenuti nei percorsi individualizzati programmati;
- la motivazione, l'impegno e la partecipazione;
- la progressione e le potenzialità

Sul documento di valutazione, negli spazi riservati alle discipline, qualora non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, si può scrivere:

- "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".*
- "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".*

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno, avere una visione più elastica facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d'intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

## **PPT – PIANO PERSONALE TRANSITORIO**

Gli alunni con cittadinanza non italiana rientrano nella categoria degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, nell'area dello "svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale". Possono quindi usufruire di un piano didattico che abbia però natura transitoria: il **PPT** (Piano Personale Transitorio) che deve essere redatto nei seguenti casi:

- studente non Italiano in ingresso nella scuola media proveniente dalla scuola primaria con una frequenza in Italia di 1 anno.
- studente non italiano in ingresso direttamente nella scuola media senza frequenza scolare in Italia.

Il Piano deve essere redatto dal Consiglio di Classe, coadiuvato dal docente facilitatore (o referente stranieri), tenendo conto della scolarità e delle competenze pregresse, disciplinari e linguistiche (lingua 1 e lingua 2). Deve contenere la proposta di un intervento personalizzato nei contenuti e nei tempi, per permettere all'alunno di raggiungere, nel corso di un periodo circoscritto (uno o due anni), gli obiettivi prefissati.

## **ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO**

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di "adattamento dei programmi di insegnamento, come:

- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari.

Il collegio docenti, sentito il parere CdC, può infatti deliberare di dedicare le due ore di seconda lingua comunitaria all'apprendimento della lingua italiana, in base al comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 89/2009.

## **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Per quanto riguarda l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la legge non prevede una dispensa dalla prova scritta della seconda lingua straniera se non per uno specifico disturbo certificato, come riportato nel seguente comma 9 dell'art. 1 del D.P.R. 122/2009:

*"Questi alunni possono usufruire solo di strumenti compensativi, in alcuni casi sarebbe bene per loro l'attivazione di percorsi mirati (es. Corso di italiano L2). Anche loro, comunque, affrontano l'esame e l'INVALSI senza strumenti e dispense di sorta. Per questi alunni valgono le stesse identiche norme del punto 3."*